

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1134-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

e dal Ministro della difesa

(PARISI)

di concerto col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e col Ministro del commercio internazionale

(BONINO)

(V. Stampato n. 1134)

approvato dal Senato della Repubblica il 13 febbraio 2007

(V. Stampato Camera n. 2267)

modificato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2007

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 ottobre 2007*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India
sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi
il 3 febbraio 2003

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Intese intergovernative)

1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui la citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

(*Copertura finanziaria*)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(*Copertura finanziaria*)

Identico

Art. 5.

(*Entrata in vigore*)

Identico

ACCORDO

TRA

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'INDIA**

**SULLA COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLA DIFESA**

**“ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’INDIA SULLA
COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA”**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell’India di seguito denominati congiuntamente come le “Parti e singolarmente la “Parte”:

- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderando accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa;
- convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della difesa contribuirà a migliorare la comprensione reciproca sulle questioni riguardanti la sicurezza e a consolidare le rispettive capacità difensive;
- riaffermando gli impegni contenuti nel Memorandum of Understanding nel campo dei materiali per la difesa del 4 novembre 1994;

hanno stabilito quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1 Le Parti Contraenti agiranno in conformità alle rispettive legislazioni interne e agli impegni internazionali assunti al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

2.1 L’organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Repubblica dell’India.

2.2 Le necessarie consultazioni tra le Parti avranno luogo, alternativamente, a Roma e a Nuova Delhi allo scopo di raggiungere un accordo su eventuali specifici programmi di cooperazione per attuare e completare questo Accordo.

ARTICOLO 3

3.1 La cooperazione fra le Parti Contraenti può comprendere i seguenti campi:

- a) sicurezza e politica di difesa;
- b) operazioni umanitarie e di peace-keeping;
- c) partecipazione ad esercitazioni congiunte o multilaterali;
- d) organizzazione, struttura e gestione dei rispettivi Ministeri della Difesa e delle forze Armate;
- e) questioni ambientali connesse con le Forze Armate;
- f) industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai relativi Ministeri della Difesa;
- g) interscambio di materiali d'armamento;
- h) Medicina, sport, storia militare e diritto.

3.2 La cooperazione militare può non essere limitata ai campi sopra menzionati. Le Parti potranno individuare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

4.1 La cooperazione fra le Parti può svilupparsi nelle seguenti forme:

- a) Incontri e scambi di visite dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti o Vice-capi delle Forze Armate e altro personale autorizzato;
- b) scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
- c) organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;
- d) partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- e) contatti fra istituzioni militari similari;
- f) discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi,

- conferenze, corsi, seminari;
- g) visite a navi e aerei militari ed altre strutture militari;
 - h) scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
 - i) scambi di attività culturali e sportive;
 - j) contatti tra industrie per la difesa e istituti di ricerca e sviluppo.

ARTICOLO 5

5.1 In conformità alle rispettive normative nazionali vigenti in materia e allo scopo di regolamentare le attività relative ai materiali di armamento, le Parti si sono accordate su un'eventuale cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a) armi da fuoco e relativo munizionamento;
- b) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- c) bombe, mine, razzi missili, siluri e loro apparecchiature di controllo;
- d) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- e) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- f) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
- g) sistemi ed apparati elettronici, elettro-ottici, e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- h) materiali specifici per l'addestramento militare;
- i) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e munizioni;
- j) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare;
- k) satelliti;
- l) sistemi di comunicazione ed equipaggiamenti, inclusi gli equipaggiamenti digitali per le comunicazioni;
- m) equipaggiamenti per la guerra elettronica;
- n) computers ed informazioni tecnologiche;
- o) qualsiasi altro equipaggiamento col reciproco consenso.

5.2 Il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate sarà svolto nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi governi.

La cooperazione in altri campi di interesse per entrambe le Parti sarà specificata in seguito con Accordi tecnici ad hoc.

ARTICOLO 6

6.1 Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

6.2 La Parte Contraente Inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione.

6.3 La Parte Contraente Ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività che organizzerà.

6.4 I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti. In particolare:

- la Parte Ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
- la Parte Inviante provvederà all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

6.5 Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti.

6.6 Nel caso in cui una delle Parti Contraenti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.

ARTICOLO 7

7.1 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione sarà pagato alla Parte Inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8

8.1 Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

8.2 Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate per quanto riguarda:

- a) le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
- b) le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

8.3 Nell'ipotesi di cui alla lettera b., le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che è loro attribuita in priorità, notificandolo alle Autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 9

9.1 Tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati, scambiati tra le Parti e le loro industrie sulla base del presente Accordo, saranno protetti in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti che li hanno originati.

9.2 Ciascuna delle Parti tratterà tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che le ha originate.

9.3 Ai fini del presente Accordo:

- per "informazione classificata" si intende ciascun documento o materiale di cui ai successivi punti o qualsiasi atto, informazione, attività ed ogni altra cosa a cui sia stata applicata una classifica di segretezza;
- per "documento classificato" si intende ogni informazione classificata senza riguardo alla sua forma, scritta o stampata, con l'inclusione di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, appunti, riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, registrazioni magnetiche o elettroniche o video di qualsiasi forma;
- per "materiale classificato" si intende qualsiasi oggetto o parte di esso,

prototipo, equipaggiamento, armamento, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza.

9.4 Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza, di seguito riportate:

Per la Repubblica Italiana

SEGRETISSIMO

SEGRETO

RISERVATISSIMO

RISERVATO

Per la Repubblica dell'India

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

RESTRICTED

9.5 Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti.

9.6 Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente.

9.7 Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere Accordi specifici tra gli Organi competenti delle due Parti. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 10

10.1 In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattative bilaterali.

ARTICOLO 11

11.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

11.2 Il presente Accordo potrà essere modificato, in qualsiasi momento, tramite Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

11.3 Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e potrà essere automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non informi l'altra dell'intenzione di denunciarlo; in tal caso esso cesserà i suoi effetti sei mesi dopo la data di consegna all'altra Parte della notifica scritta della sua denuncia o come altrimenti stabilito da entrambe le Parti.

11.4 In caso di denuncia, le Parti faranno di tutto per completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a New Delhi, il 3 febbraio 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Inglese e Hindi, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA**




AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA
ON DEFENCE CO-OPERATION

**“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
ON DEFENCE CO-OPERATION”.**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India, hereinafter jointly referred to as the “Parties” and separately as a “Party”:

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defence;
- convinced that bilateral defence co-operation will contribute to better understanding of each others’ security concerns and consolidate their respective defence capabilities;
- reaffirming the existing arrangements under the bilateral Memorandum of Understanding in the field of defence equipment of 4 November 1994;

have agreed on the following:

ARTICLE 1

1.1 The Parties will act in conformity with their respective domestic legislation and international commitments to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence, on a mutual basis.

ARTICLE 2

2.1 The organisation and promotion of bilateral defence co-operation will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of India.

2.2 Necessary consultations between the Parties will take place alternatively in Rome and New Delhi, with a view to reaching agreement on possible specific programmes of co-operation to implement and supplement this Agreement.

ARTICLE 3

- a. security and defence policy;
- b. peacekeeping and humanitarian operations;
- c. participation in joint or multilateral exercises;
- d. structure, organisation and management of their respective Ministries of Defence and Armed Forces;
- e. environmental issues relating to the Armed Forces;
- f. defence industry and procurement policy under the respective Ministries of Defence;
- g. import, export of defence equipment;
- h. Medicine, sports, military history and law .

3.2 Military co-operation may not be limited to the above mentioned areas. The Parties may explore new areas of co-operation in the mutual interest.

ARTICLE 4

4.1 Bilateral defence co-operation between the Parties may take the following forms:

- a. meetings and exchange of visits of Ministers of Defence, Commanders in Chief, and Deputies or Vice Chiefs of the Armed Forces and other concerned officials;
- b. exchange of experiences between the experts of the two Parties;
- c. participation in training activities, courses and exercises;
- d. participation of observers in military exercises;
- e. contacts between military institutions;
- f. discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, courses, workshops;

- g. visits of military ships and aircraft, and to each other's military establishment;
- h. exchange of information and educational publications;
- i. exchange of cultural and sporting activities;
- j. contacts between defence industry and R &D institutions.

ARTICLE 5

5.1 In accordance with their respective national laws and in order to regulate activities relating to defence equipment, the Parties agree on possible co-operation in the following categories of armaments:

- a. automatic firearms and associated ammunition;
- b. medium and large-calibre weapons and associated ammunition;
- c. Bombs, mines, rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
- d. tanks and vehicles for military use;
- e. military aircraft and helicopters and related equipment;
- f. gunpowder, explosives and propellants for military use;
- g. electronic, electro-optical and photographic systems and equipment for military use;
- h. materials for military training;
- i. machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition;
- j. special equipment manufactured for military use;
- k. satellites;
- l. communication systems and equipment, including digital communication equipment;
- m. electronic warfare equipment;
- n. computers and information technology;
- o. any other equipment by mutual agreement.

5.2 The mutual procurement of materials of interest for the respective Armed Forces will take place under this Agreement and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorised by the respective governments.

Co-operation in other areas of interest for both parties will be specified later on by ad hoc Technical Agreements.

ARTICLE 6

6.1 The Parties will fund the implementation of this Agreement and activities resulting from it on the principle of reciprocity.

6.2 The Sending Party will pay the travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulations.

6.3 The Receiving Party will pay for local transportation, from the established point of entry into its own territory, room and board expenses, if available in military facilities, as well as planned activities.

6.4 Expenditure on medical treatment would be governed by the following:

- the Receiving Party will provide emergency medical treatment;
- the Sending Party will pay health insurance, in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel.

6.5 This general principle of reciprocity will not be applicable to groups larger than 10 persons. Funding procedures relevant to these groups will be established by mutual agreement between the Parties.

6.6 Should one of the Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, it shall bear all the relevant expenses.

ARTICLE 7

7.1 Compensation for any damage caused by military personnel during or in connection with their mission/exercise will be paid by the Sending Party. If the damage is caused to military personnel, equipment and infrastructure, compensation for such damages will be settled by mutual agreement.

ARTICLE 8

8.1 The Host Party's Authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the Host Party's territory that are offences under its legislation.

8.2 Nevertheless, the Authorities of the Sending Country are entitled to exercise their own jurisdiction on the members of their Armed Forces in the

following cases:

- a. violations that threaten the security or property of the Sending Country;
- b. violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.

8.3 In the case under letter b. above, the Authorities of the Sending Country can waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the Host Country's Authorities and provided that the latter agree.

ARTICLE 9

9.1 All classified information, documents and materials, exchanged between the Parties and their industries under this Agreement, shall be handled in accordance with the national rules of the Originating Party.

9.2 Each Contracting Party shall assign all the classified information, documents and materials no lower degree of security protection than that assigned by the Originating Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the Originating Party.

9.3 Under this Agreement :

- "Classified information" means each document or material, specified in the following points or any document, information, activity and any other thing to which has been assigned a degree of security protection;
- "classified document" means every classified information in any form, written or printed, including data processing and tapes, maps, photograph, pictures, designs, recordings, notes, copies made by any means or process, magnetic or electro-magnetic recordings or videos in any form;
- "classified material" means any object, or part of it, prototype, equipment, armament, produced or in course of production, marked with a degree of security protection.

9.4 The Parties have agreed upon the corresponding degree of security classification as follows:

Italian Republic

Indian Republic

SEGRETISSIMO

TOP SECRET

SEGRETO

SECRET

RISERVATISSIMO

CONFIDENTIAL

RISERVATO

RESTRICTED

9.5 The Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this Agreement.

9.6 The transfer to third parties of information, documents, technical data and defence materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired through co-operation under this Agreement, shall be subject to prior written approval of the Originating Party.

9.7 Should classified information be exchanged under this Agreement between Industries and/or Agencies other than the respective Ministries of Defence, separate arrangements shall be entered into by the relevant authorities of the two Parties. The security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

ARTICLE 10

10.1 Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall settle the disputes through bilateral consultations or negotiations.

ARTICLE 11

11.1 This Agreement shall come into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Parties shall officially inform each other that the respective ratification procedures have been fulfilled.

11.2 This Agreement may be amended, at any time, through an exchange of Official Notes. Any modification shall come into effect following the same procedures as those set for the Agreement itself.

11.3 This Agreement would be in force for five years and may automatically be

renewed for five years unless written notice of termination is given by either Party to the other. The termination of this Agreement would be effective from six months after the receipt of such written notice or as mutually agreed by both Parties.

11.4 In case of denunciation, the Parties shall make every efforts to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

11.5 In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by respective Authorities, have signed this Agreement.

Done at NEW DELHI on 3RD FEBRUARY, 2003 in two originals, each in Italian, English and Hindi languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC


(MR. ANTONIO MARTINO)
DEFENCE MINISTER

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA


(MR. GEORGE FERNANDES)
DEFENCE MINISTER

